

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI
SPOSTAMENTI PER NECESSITA' TRA IL COMUNE DI SARSINA (FC) E
LE FRAZIONI DI ROMAGNANO E SAPIGNO DEL COMUNE DI
SANT'AGATA FELTRIA (RN)**

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Maggio,

TRA:

- **Il Comune di Sarsina**, con sede in Largo A. De Gasperi n. 9 - 47027 Sarsina (FC) (sarsina@pec.unionevallesavio.it) in persona del Sindaco pro-tempore Enrico Gangini;
- **Il Comune di Sant'Agata Feltria**, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 35 – 47866 S.Agata Feltria (RN) (comunesantagatafeltria@legalmail.it) in persona del Sindaco pro-tempore Guglielmino Cerbara;

PREMESSO CHE:

CON DELIBERAZIONE del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020

“Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L.

19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna:

- **n. 34 del 12 marzo 2020** “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- **n. 36 del 15 marzo 2020** “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

- **n. 39 del 16 marzo 2020** “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

- **n. 43 del 20 marzo 2020** “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833.

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- **n. 49 del 25 marzo 2020** “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020”;

- **n. 57 del 3 aprile 2020** “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- **n. 58 del 4 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- **n. 61 dell'11 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- **n. 66 del 22 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- **n. 69 del 24 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;

- **n. 70 del 27 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- **73 del 28 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- **n. 74 del 30 aprile 2020** ad oggetto “**Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19**”;

VERIFICATO che il punto 10 del decreto di cui sopra, testualmente recita “sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. A) del dpcm 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi”.

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Sant'Agata Feltria, in provincia di Rimini, comprende due località – Romagnano e Sapigno – che gravitano nella Valle del Savio, limitrofe e contigue al comune di Sarsina;

CONSIDERATO ALTRESI' che per ragioni orografiche e viarie è molto più semplice, per i residenti di tali frazioni, raggiungere in pochi minuti la città di Sarsina;

RITENUTO pertanto, d'intesa tra i due Comuni interessati - Sarsina in provincia di Forlì Cesena e Sant'Agata Feltria in provincia di Rimini, - regolamentare per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza n. 74 del Presidente della Giunta Regionale del 30/04/2020, gli spostamenti degli abitanti delle frazioni di Romagnano e Sapigno, per ragioni di necessità, nel territorio sarsinate

TANTO PREMESSO

gli Enti come sopra rappresentati,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 1 – gli abitanti delle frazioni di Romagnano e Sapigno del Comune di Sant'Agata Feltria, Provincia di Rimini, per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020, possono per ragioni di necessità, spostarsi nel territorio del Comune di Sarsina in Provincia di Forlì Cesena.

Art. 2 – è fatto obbligo agli abitanti delle suddette località del rispetto delle disposizioni emanate dal Sindaco di Sarsina sul proprio territorio comunale, con particolare riguardo alle ordinanze emesse nel periodo di emergenza sanitaria.

Art. 3 – i Comuni di Sarsina e Sant’Agata Feltria, rispettivamente, si obbligano ad informare le autorità di pubblica sicurezza per il rispetto del presente atto.

Art. 4 – il protocollo d’intesa entra in vigore in data 5 maggio 2020 con la sottoscrizione da parte dei Sindaci.

Il Sindaco di Sarsina Enrico Cangini (firmato digitalmente)

Il Sindaco di S. Agata Feltria Guglielmino Cerbara (firmato digitalmente)